



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008^(*)

Disposizioni per il contrasto antiterroristico

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

^(**) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai opinione generalizzata a livello internazionale che il terrorismo sarà fenomeno di lunga durata e di lunga durata sarà quindi l'esigenza di un'azione di contrasto ad esso.

A differenza di altri Stati, lo Stato italiano non si è ancora munito di una legislazione *ad hoc*. Sulla falsariga di normative estere, il presente disegno di legge è predisposto a tal fine.

Gli articoli 1 e 2 individuano nel Presidente del Consiglio dei ministri l'autorità competente ad impartire direttive generali e specifiche in materia di operazioni antiterro-

ristiche all'estero e nel Ministro della difesa l'autorità operativa competente.

L'articolo 3 detta norme che disciplinano le misure di contrasto e di neutralizzazione delle minacce costituite dall'uso di aeromobili per scopi di offesa terroristica ad obiettivi civili e militari situati nel territorio dello Stato o controllato da forze armate dello Stato.

L'articolo 4 prevede misure a tutela dei cittadini italiani che si trovino o intendano recarsi in territori esteri nei quali le autorità dello Stato ritengano che essi siano esposti a minacce terroristiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Gestione generale delle emergenze
terroristiche all'estero)*

1. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri impartire le direttive generali e particolari per la gestione di emergenze terroristiche all'estero che interessino cittadini o beni italiani.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del parere del Comitato per le emergenze terroristiche all'estero (CETE), da lui presieduto e composto anche dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretario del Consiglio dei ministri e, qualora sia stata conferita delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato per i servizi di informazione e di sicurezza, dal Capo di Stato Maggiore della difesa, del Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Art. 2.

*(Gestione operativa delle emergenze
terroristiche all'estero)*

1. La gestione operativa delle emergenze terroristiche all'estero è di competenza del Ministro della difesa, nell'ambito delle direttive generali e particolari di cui all'articolo 1 e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro della difesa dispone di tutte le unità militari e di polizia italiane dislocate

nei territori interessati e delle unità delle forze speciali delle Forze armate delle forze di polizia, anche di sede nel territorio nazionale.

3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro degli affari esteri ed il Ministro della difesa, disporre, salvo esigenze di urgenza e necessità, interventi da parte di unità militari o di polizia impiegata all'estero o di base nel territorio nazionale e dislocate all'estero per la specifica operazione, per risolvere situazioni di grave emergenza all'estero che interessino persone o beni italiani, ovvero concedere, quando sia richiesta, l'autorizzazione a detti interventi da parte di unità di forze militari o di polizia di Stati esteri.

4. Le unità delle forze di polizia ad ordinamento non militare acquistano a tutti gli effetti lo stato di militari, dal momento della loro destinazione in territorio estero per scopi operativi e fino al loro rientro definitivo nel territorio dello Stato. Esse dipendono funzionalmente dal Ministro della difesa e subordinatamente dai competenti comandi militari italiani all'estero.

Art. 3.

(Difesa dalle aggressioni terroristiche aeree)

1. Quando il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, ovvero in sua assenza o impedimento, nell'ordine il Sottocapo di stato maggiore o il Comandante delle Forze Aeree, messo in allarme dalla difesa dello spazio aereo nazionale o dagli enti del controllo aereo, o dalle corrispondenti autorità estere, acquisisca il ragionevole convincimento che un aeromobile italiano o straniero in volo nello spazio aereo nazionale o nello spazio aereo di territori esteri sotto il controllo di unità militari italiane, o che sta per entrare in esso, è sotto il controllo di terroristi e costituisce una reale minaccia per obiettivi civili o militari situati nel territorio

dello Stato o in territori esteri sotto il controllo di unità militari italiane, adottando nel frattempo le misure opportune e necessarie d'urgenza per ostacolare il volo o costringere l'aeromobile all'atterraggio al fine di neutralizzarne la minaccia, richiede al Ministro della difesa, o in sua assenza od impedimento e nell'ordine, al Ministro dell'interno o al Ministro degli affari esteri, l'ordine di far abbattere l'aeromobile dai mezzi aerei dell'Aeronautica militare o della Marina militare o dai mezzi della difesa antiaerea terrestre, i cui comandi a tal fine sono posti in via ordinaria e permanente alle sue dipendenze, sia a fini dell'impiego sia della pianificazione e dell'addestramento in vista di tali emergenze.

2. Salvo l'accertamento delle responsabilità penali ministeriali del Ministro che ha impartito l'ordine, non sono punibili coloro che abbiano commesso atti che eventualmente costituiscano reato in esecuzione dell'ordine di cui al comma 1.

Art. 4.

(Misure per la tutela dei cittadini italiani)

1. Quando il Governo della Repubblica ritenga che in territorio estero cittadini italiani siano o possano essere oggetto di minacce o attacchi terroristici e non possano essere adeguatamente protetti, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'interno e il Ministro della difesa, può con suo decreto vietare l'ingresso in quel territorio o disporre l'abbandono di esso.

2. Quando il Governo della Repubblica ritenga che in territorio estero un cittadino italiano sia o possa essere oggetto di minacce o attacchi terroristici e non possa essere adeguatamente protetto, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, può con proprio decreto vietare l'ingresso in quel territorio o disporre l'abbandono di esso.

3. Le autorità di frontiera che abbiano evidenza certa che un cittadino italiano intende uscire dal territorio nazionale avendo come destinazione il territorio estero interdetto, possono vietargli il passaggio della frontiera e ritirargli il passaporto o altro documento equivalente.

4. Quando nel territorio estero di cui al comma 1 siano presenti unità militari o di polizia italiane, esse provvedono, su disposizioni del Ministro della difesa, al rimpatrio del cittadino o dei cittadini italiani interessati nel territorio nazionale o all'accompagnamento alla frontiera di stato confinante, qualora essi lo richiedano e l'operazione possa essere eseguita in condizioni di sicurezza.

5. Avverso il decreto di cui ai commi 1 e 2, gli interessati possono proporre ricorso entro sette giorni, anche senza il patrocinio di un avvocato, diretto al Consiglio di Stato che giudica entro quindici giorni in sede di giurisdizione esclusiva e di merito. Qualora il Consiglio di Stato non si pronunci entro il termine indicato, l'efficacia del decreto è sospesa.

